

**Determinazione del Dirigente del Servizio Qualità dell'Aria e Risorse Energetiche**

**122-15391/2018**  
(emanazione-protocollo/anno)

**OGGETTO:** Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59.

Impresa	<b>AGEM snc</b>
Sede legale	Strada Preie n. 6 – 10010 – Perosa Canavese (TO)
P. IVA	04926680010
CODICE FISCALE	04926680010
Sede Operativa	Strada Preie n. 39 – 10010 – Torre Canavese (TO)
Codice Stabilimento	000360

**Il Dirigente del Servizio**

**Premesso che:**

L'Impresa in oggetto svolge presso la sede operativa sopra indicata attività di produzione di mangimi composti complementari e/o completi destinati ad animali da compagnia;

L'Impresa in oggetto, ha presentato allo Sportello Unico presso il Comune di Cuornè istanza per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (*di seguito A.U.A.*) ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. del 13 marzo 2013, n. 59 per lo stabilimento ubicato in strada Preie n. 39 – 10010 – Torre Canavese (TO);

lo SUAP del Comune di Cuornè ha trasmesso alla Città Metropolitana di Torino la suddetta istanza, pervenuta al protocollo dell'Ente in data 07/03/2018 (ns. prot. 29340/BA4);

la Città Metropolitana di Torino, con nota prot. n. 45139 del 11/04/2018, ha comunicato al SUAP del Comune di Cuornè l'esito positivo della verifica di conformità sull'istanza e l'avvio dell'endoprocedimento finalizzato all'adozione dell'autorizzazione in oggetto ed individuato, ai sensi della L. 241/90 ed s.m.i., Raffaele Gonnet quale responsabile dello stesso;

la Città Metropolitana di Torino, con nota prot. n. 47233 del 17/04/2018 ha indetto ai sensi della Legge 07/08/1990 n. 241 e s.m.i. come previsto all'art. 269 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. una conferenza dei servizi in forma semplificata con modalità asincrona;

**Considerato che:**

il Gestore ha dichiarato nell'istanza di A.U.A. che lo stabilimento in oggetto non è soggetto alle disposizioni in materia di VIA e in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi della Parte seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i;

i titoli abilitativi, pertinenti all'esercizio dello stabilimento in oggetto, sostituiti nell'A.U.A. sono i seguenti (rif. art. 3 comma 1 del D.P.R. 59/2013):

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

nell'ambito della conferenza dei servizi non sono pervenuti pareri dalle Amministrazioni coinvolte e pertanto gli stessi si intendono acquisiti ai sensi dell'art. 17-bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i..

**Ritenuto:**

di poter procedere all'adozione dell'A.U.A. per la formazione del seguente titolo ambientale sostituito:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

**Visto:**

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", e s.m.i.;
- il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, concernente il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59;
- la L.R. 26 aprile 2000, n. 44: "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";
- la D.G.P. n. 112-41183/01 del 20 febbraio 2001 inerente le nuove funzioni amministrative conferite alla Provincia dal D.Lgs. 112/98 e dalla L.R. 44/00;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, recante norme in materia ambientale e s.m.i.;
- la Legge n. 447 del 26/10/1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico"
- il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale;
- la "Circolare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale del D.P.R. n. 59, del 13/03/2013" emessa dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in data 07/11/2013 (protocollo n. 0049801/GAB);
- la D.G.P. n. 943-50288 del 17/12/2013 ad oggetto: "Competenze in materia di Autorizzazione Unica Ambientale dell'Area Risorse Idriche e Qualità dell'Aria e dell'Area Sviluppo Sostenibile e Pianificazione Ambientale. Approvazione della modulistica per la presentazione delle relative istanze".
- la Circolare del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte 28 gennaio 2014, n. 1/AMB ad oggetto: *Indicazioni applicative in merito al d.p.r. 13 marzo 2013, n. 59, recante "Disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale"*;

- la legge 07/04/2014 n. 56 "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di Comuni".
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte 6 luglio 2015, n. 5/R ad oggetto: Regolamento regionale recante "Modello unico regionale per la richiesta di autorizzazione unica ambientale".

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente, ai sensi dell'articolo 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e dell'articolo 45 dello Statuto della città Metropolitana di Torino;

Visto l'art. 48 dello Statuto Metropolitano.

#### DETERMINA

- 1) di adottare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D.P.R. del 13 marzo 2013, n. 59 l'Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento dell'Impresa **AGEM snc**, ubicato in strada Preie n. 39 nel comune di Torre Canavaese, per la durata di anni quindici (15), che decorrono dalla data di rilascio del presente provvedimento all'Impresa da parte del SUAP;
- 2) di dare atto che il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a) del D.P.R. del 13 marzo 2013, n. 59 sostituisce i seguenti titoli abilitativi:
  - autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- 3) di subordinare la presente autorizzazione al rispetto delle prescrizioni previste dalle normative di settore di cui all'allegato A (emissioni in atmosfera) alla presente determinazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 4) di definire la periodicità e le modalità per lo svolgimento delle attività di autocontrollo a cura dell'Impresa, secondo quanto specificato per ciascuna matrice ambientale nel rispettivo allegato;
- 5) di fare salvi specifici e motivati interventi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

#### AVVERTE CHE

- la presente autorizzazione:
  - non esonera dal conseguimento di altre autorizzazioni o provvedimenti comunque denominati, previsti dalla normativa vigente, per l'esercizio dell'attività in oggetto e non sostituiti dalla medesima;
  - deve essere sempre conservata in copia conforme presso lo stabilimento, unitamente alla relazione tecnica, agli schemi impiantistici e alle planimetrie presentati a corredo dell'istanza, a disposizione degli Enti preposti ai controlli di loro competenza;
- la domanda di rinnovo dell'A.U.A. dovrà essere presentata almeno 6 mesi prima della scadenza;

- eventuali modifiche non sostanziali delle attività o degli impianti di stabilimento dovranno essere comunicate preventivamente all'Autorità Competente nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6 del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59;
- qualora l'Impresa intenda effettuare una modifica sostanziale dovrà presentare preventivamente una domanda di modifica dell'A.U.A., ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4 del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59;
- in caso di variazione del regime societario l'Impresa subentrante dovrà richiedere la volturazione della presente autorizzazione.

#### DISPONE

che il presente atto sia trasmesso, in modalità telematica, allo SUAP del Comune di Courogne che provvederà a *rilasciarlo* all'Impresa e a trasmetterlo ai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) coinvolti nel Procedimento (ARPA, Comune), per l'esercizio delle loro rispettive funzioni e competenze, *dando riscontro alla Città Metropolitana di Torino della data dell'avvenuto rilascio.*

#### INFORMA

che avverso la presente determinazione è ammesso ricorso innanzi al TAR Piemonte o alternativamente ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla notificazione dell'atto;

che nell'ambito dell'endoprocedimento finalizzato all'adozione del presente atto sono stati rispettati i termini previsti dal D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. per il rilascio dei titoli abilitativi sostituiti.

Il presente provvedimento, non comportando oneri di spesa a carico della Città Metropolitana, non assume rilevanza contabile.

Torino, 25/06/2018

Il Dirigente del Servizio  
Qualità dell'Aria e Risorse Energetiche  
Dott. Guglielmo Filippini

## **A1. ASPETTI AMMINISTRATIVI E CONSIDERAZIONI TECNICHE**

- l'Impresa in oggetto ha presentato istanza di A.U.A. per le emissioni in atmosfera per uno stabilimento ubicato in strada Preie n. 39, nel comune di Torre Canavese;
- le fasi che generano emissioni in atmosfera sono la cottura, la miscelazione, l'estrusione e il raffreddamento delle materie prime per la produzione di mangimi. Tutte le emissioni sono convogliate ad un unico camino e trattate in un impianto di abbattimento costituito da un ozonizzatore, uno scrubber ad umido e un biofiltro;
- valutato che l'emissione in uscita dal biofiltro non risulta campionabile in quanto l'abbattimento è a cielo aperto e non dotato di camino e la sua funzionalità è prettamente legata al contenimento degli odori si ritiene pertanto di assegnare i valori limite per le polveri e i C.O.T. a valle dello scrubber e a monte del biofiltro;
- A suffragio di tale soluzione si sono visionate le misure a camino svolte in adempimento alla precedente autorizzazione con la medesima soluzione impiantistica di abbattimento che risultano rispettare i valori limite allora assegnati;
- il progetto presentato a corredo della domanda di autorizzazione prevede misure appropriate di prevenzione dell'inquinamento atmosferico;
- i valori limite di emissione, le condizioni di costruzione e di esercizio previsti dal progetto presentato con l'istanza autorizzativa rispondono ai criteri di cui all'art. 271 comma 5 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- sono soddisfatti i requisiti tecnici e normativi richiesti per il rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. oggi ricompresa nell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- il Dipartimento Provinciale dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (A.R.P.A.) competente per il controllo, effettua, ai sensi dell'art. 269, comma 6, del D.Lgs. 152/2006, il primo accertamento circa il rispetto dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera entro sei (6) mesi dalla data di messa a regime dell'impianto.

## **A2. DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI DI RIFERIMENTO**

- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., parte quinta recante norme in materia di tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera;
- la L.R. 7 aprile 2000, n. 43: "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico. Prima attuazione del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria";

- D.G.R. n. 46-11968 del 04/08/2009, "Aggiornamento del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria, Stralcio di piano per il riscaldamento ambientale e il condizionamento e disposizioni attuative in materia di rendimento energetico nell'edilizia ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettere a) b) e q) della legge regionale 28 maggio 2007, n°13" (Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia).

**A3. IMPIANTI E ATTIVITÀ AUTORIZZATI CON IL PRESENTE ATTO (24 ore/giorno)**

- una linea di cottura, miscelazione, estrusione e raffreddamento (camino E1)

**A4. QUADRO EMISSIONI**

Sigla emissione	Provenienza	Temp [°C]	Portata [Nm <sup>3</sup> /h]	Tipo di sostanza inquinante	Limiti emissione		Frequenza autocontrolli <sup>(1)</sup>	Impianto di abbattimento	Altezza Punto di emissione dal suolo[m]	Note
					[mg/Nm <sup>3</sup> ]	[kg/h]				
E1	LINEA DI COTTURA, MISCELAZIONE, RAFFREDDAMENTO ED ESTRUSIONE MANGIMI	AMB.	4000	POLVERI TOTALI	10	0.040	I	OSSIDAZIONE CON OZONO E ABBATTIMENTO AD UMIDO	8	A valle del sistema di abbattimento previsto per il rispetto dei limiti alle emissioni deve essere presente un BIOFILTRO per la riduzione dell'impatto odorigeno
				C.O.T.	20	0.080	I+T			

<sup>(1)</sup>N: nessuno, I: iniziale, A: annuale (una volta nell'anno solare), B: biennale, T: triennale, Q: quinquennale.

**A5. PRESCRIZIONI****LIMITI DI EMISSIONE**

1. Gli impianti devono essere realizzati in modo tale da garantire il rispetto dei limiti di emissione e delle prescrizioni contenuti nella presente autorizzazione.
2. I valori limite di emissione fissati nel Quadro Emissioni del presente Allegato rappresentano la massima concentrazione ed il massimo quantitativo orario in peso di sostanze che possono essere emesse in atmosfera dalle lavorazioni o dagli impianti considerati.
3. Ogni qualvolta si verifichi un'anomalia di funzionamento o un'interruzione di esercizio degli impianti di abbattimento o degli impianti produttivi tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, il Gestore adotta immediate misure per il ripristino della regolare funzionalità degli impianti. Il Gestore, ai sensi dell'art. 271 del D.Lgs. 152/2006, informa la Città Metropolitana di Torino e l'A.R.P.A. competente per territorio entro le otto ore successive all'evento, comunicando le ragioni tecniche e/o gestionali che ne hanno determinato l'insorgere, gli interventi occorrenti per la sua risoluzione e la relativa tempistica prevista.

**GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI**

4. L'esercizio e la manutenzione degli impianti devono essere tali da garantire, nelle condizioni normali di funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione riportati nel Quadro Emissioni del presente allegato.
5. I sistemi di contenimento delle emissioni e gli impianti e macchinari aventi influenza sul prodotto aziendale devono essere mantenuti in continua efficienza: a tal fine devono essere effettuati a cura del Gestore manutenzioni periodiche.
6. Gli impianti devono essere gestiti evitando per quanto possibile che si generino emissioni diffuse tecnicamente convogliabili dalle lavorazioni autorizzate.

**PRESCRIZIONI PER SPECIFICHE CATEGORIE DI IMPIANTI****OZONIZZATORE E SCRUBBER AD UMIDO (CAMINO E1)**

7. Il Gestore è tenuto ad effettuare ispezioni periodiche dei sistemi di abbattimento installati, la sostituzione delle candele di produzione ozono almeno con le cadenze riportate dal costruttore nel manuale d'uso dell'impianto e la sostituzione dell'acqua di lavaggio dello scrubber ad umido con cadenza almeno bimensile. Gli interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria degli impianti di abbattimento comprensivi degli strumenti di controllo devono essere annotati su apposito registro, compilato in conformità allo schema esemplificativo di cui all'Appendice 2 dell'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., che dovrà essere tenuto in stabilimento a disposizione degli Enti preposti al controllo.

**AVVIAMENTO DEGLI IMPIANTI E CONTROLLI ALLE EMISSIONI**

8. La data di avviamento degli impianti deve essere comunicata, tramite PEC, alla Città Metropolitana di Torino, al Comune e all'ARPA con almeno 15 giorni di anticipo, come previsto dall'art. 269, comma 6 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.. La messa a regime degli impianti deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di avviamento dei medesimi.

9. Per gli adempimenti di cui all'art. 269, comma 6 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. (autocontrollo iniziale), il Gestore deve effettuare un rilevamento delle emissioni, in un giorno dei primi trenta giorni di marcia controllata dell'impianto a regime, nelle più gravose condizioni di esercizio, per la determinazione dei parametri riportati nel Quadro Emissioni del presente Allegato A contrassegnati con la lettera I. E' consentito al Gestore, per motivate ragioni produttive e/o meteorologiche, differire il termine previsto per l'esecuzione dell'autocontrollo iniziale salvo espresso diniego di questa Amministrazione - previa comunicazione alla Città Metropolitana di Torino, comprensiva della nuova data in cui sarà programmato il campionamento.
10. Il rilevamento periodico degli effluenti gassosi (autocontrolli periodici) deve essere effettuato, nelle più gravose condizioni di esercizio degli impianti, secondo la periodicità prevista nella colonna "Frequenza autocontrolli" del Quadro Emissioni con decorrenza dall'ultimo autocontrollo eseguito. E' consentito al Gestore, per motivate ragioni produttive e/o meteorologiche, differire il termine previsto per l'esecuzione degli autocontrolli periodici salvo espresso diniego di questa Amministrazione - previa comunicazione alla Città Metropolitana di Torino, comprensiva della nuova data in cui sarà programmato il campionamento. In ogni caso il termine ultimo per l'effettuazione è il 30/06 (se il termine previsto cade nel 1° semestre) o il 31/12 (se il termine previsto cade nel 2° semestre) dell'anno solare in cui cade la periodicità.
11. Il Gestore deve comunicare, tramite PEC, alla Città Metropolitana di Torino ed al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A. competente per territorio, con almeno 15 giorni di anticipo, le date in cui intende effettuare gli autocontrolli iniziali e periodici delle emissioni.
12. Il Gestore deve trasmettere, tramite PEC, i risultati analitici degli autocontrolli iniziali ex art. 269 comma 6 del D.Lgs. 152/2006 nonché di quelli periodici entro 60 giorni dalla data di effettuazione alla Città Metropolitana di Torino, al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A. ed al Sindaco competente per territorio. Per la presentazione dei risultati dei suddetti autocontrolli, il Gestore deve utilizzare il modello CONTR.EM adottato dalla Provincia di Torino con D.G.P. n. 54-48399 del 29/12/2009 scaricabile dal sito: <http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/ambiente/emissioni-atmosfera/modulistica-emissioni/autocontrolli-emissioni>.
13. Per l'effettuazione degli autocontrolli devono essere seguite le norme UNICHIM in merito alle "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" (Manuale n. 158/1988). I metodi analitici per il controllo delle emissioni sono quelli riportati nella tabella seguente. Metodi alternativi possono essere utilizzati a condizione che garantiscano prestazioni equivalenti in termini di sensibilità, accuratezza e precisione. In tal caso nella presentazione dei risultati deve essere descritta dettagliatamente la metodica utilizzata.

Inquinante	Norme	
	UNI	ISO
C.O.T.	UNI EN 12619:2002* - UNI EN 13526:2002*	---
POLVERI	UNI EN 13284-1:2003	ISO 9096:2003/Cor. 1:2006
Velocità e portata	UNI 10169:2001	ISO 10780:1994
*allegato III parte VI della Parte V del D.Lgs. 152/2006, eseguendo 3 campionamenti della singola durata di 30'.		

## PUNTI DI EMISSIONE E CONVOGLIAMENTO DEGLI EFFLUENTI

14. I condotti per l'emissione in atmosfera degli effluenti devono essere provvisti di idonee prese (dotate di opportuna chiusura) per la misura ed il campionamento degli stessi. La sigla identificativa dei punti d'emissione compresi nel Quadro Emissioni del presente Allegato A deve essere visibilmente riportata sui rispettivi camini. Devono inoltre essere garantite le condizioni di sicurezza per l'accessibilità alle prese di campionamento nel rispetto dei disposti normativi previsti dal D.Lgs. 81/2008 ed s.m.i..
15. Al fine di favorire la dispersione delle emissioni, la direzione del loro flusso allo sbocco deve essere verticale verso l'alto.
16. Il Gestore, per i punti di prelievo che non risultino stabilmente accessibili nelle condizioni di sicurezza di cui al precedente punto 14, deve rendere disponibile un ponte a torre su ruote oppure altro sistema mobile di sollevamento in sicurezza, entro due ore dall'eventuale richiesta degli Enti preposti al campionamento delle emissioni.

## PRESCRIZIONI GENERALI

17. Copia conforme della presente autorizzazione e copia della relazione tecnica presentata a corredo dell'istanza devono essere conservate in stabilimento, a disposizione degli Enti preposti al controllo.